

*Articolo 2*

1. Per i prodotti sotto indicati, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato :

(in tonnellate)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tonno albacora + 10 kg | 17 442 |
| Tonno obeso            | 1 524  |
| Tonno bianco           | 395    |

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le associazioni di produttori interessate, secondo quanto disposto in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*